

FISCO

www.quotidianofisco.ilssole24ore.com

Voluntary disclosure. Provvedimento dell'agenzia delle Entrate - In Gazzetta la conversione del Dl di proroga

Rientro, contraddittorio a scelta

Istanze a Pescara ma il contribuente può «confrontarsi» con altro Dre

Antonio Longo
Antonio Tomassini
Le istanze di disclosure presentate a partire dal 10 novembre rientrano nella competenza del centro operativo di Pescara dell'agenzia delle Entrate. È fatta salva tuttavia la facoltà per il contribuente di celebrare l'eventuale contraddittorio in una Direzione regionale a scelta (a prescindere dal suo domicilio fiscale), restando fermo che la competenza per l'emissione degli atti è comunque radicata a Pescara. La regola non vale per la Direzione provinciale di Bolzano, che mantiene le sue istanze, visto il regime di bilinguismo.

Le Entrate definisce gli spetti operativi in materia di competenza territoriale alla gestione delle istanze di disclosure, andando a integrare quanto già previsto nel provvedimento del 6 novembre 2015.

In sostanza i contribuenti nuovi ed eredi, che hanno tempo sino a lunedì per presentare l'istanza e fino al 30 dicembre per integrarla e in ogni caso per presentarsi al Dre, hanno il tempo di spostarsi fino a 10 giorni prima di essere ammessi all'invio dell'istanza al Dre (sempre via telematica) o al Centro operativo di Pescara di spostare la sede dell'eventuale contraddittorio in una direzione regionale a scelta. Il contribuente deve indicare la propria disponibilità a comparire personalmente o a mezzo di professionisti delegati. Si ritiene che

il centro operativo di Pescara debba, da un lato, accogliere sempre la richiesta e, dall'altro lato, accettare gli esiti del contraddittorio celebrato a distanza, se non si vogliono introdurre evidenti discriminazioni. In realtà questo potrebbe evitare (e forse anche evitare) la spazzatura in videoconferenza dei funzionari di Pescara al contraddittorio medesimo, come sembra prevedere il punto 1.4 del Provvedimento. Insomma un contraddittorio a tre, contribuente, funzionario della Dre e funzionario di Pescara. Ovviamente ciò vale dove sia necessario un contraddittorio, posto che nei casi in cui l'Ufficio concordi con le determinazioni del contribuente, quest'ultimo non dovrà far altro che corrispondere il dovuto, perfezionando così la disclosure.



QUOTIDIANO DEL FISCO
Evasione Iva e cartiere sequestrabili i beni dell'amministratore

Sul Quotidiano Fisco oggi: la Cassazione su evasione Iva e cartiere, Ctr sul maggior valore.

Il provvedimento emanato ieri (giorno in cui è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 la legge 20 novembre 2015, n. 187 che ha convertito il Dl 153/2015 di proroga dei termini) dall'agenzia del

Lo studio del Notariato. Se sono ancora aperti i termini per i controlli

Successione di beni emersi con taglio alle sanzioni

Angelo Busani
I possibili scenari che si possono presentare in una procedura di voluntary disclosure nel caso in cui vengano in considerazione donazioni o successioni ereditarie effettuate all'estero e non dichiarate in Italia sono stati oggetto dello Studio 250-2015/T del Consiglio nazionale del notariato, di recente diffusione.

In via preliminare, il notariato ricorda che, laddove emergano violazioni della normativa dell'imposta di successione o donazione, gli uffici dell'amministrazione finanziaria dovranno necessariamente attivare le conseguenti attività di controllo; ma che, in considerazione della piena e spontanea collaborazione del contribuente, le sanzioni potranno comunque essere ridotte almeno fino alla metà del minimo previsto dalla legge. Occorre inoltre considerare che il comportamento del contribuente dovrebbe integrare le fattispecie del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 Dlg 472/1997, con conseguente riduzione della sanzione da un decimo a un quinto del minimo.

Questa situazione deve però essere esaminata anche alla luce della decadenza o meno del potere di accertamento dell'amministrazione finanziaria e delle diverse ipotesi astrattamente applicabili. Infatti, la successione deve essere denunciata mediante presentazione di una dichiarazione entro 12 mesi dalla data di apertura della stessa successione; a seguito della presentazione della dichiarazione di successione l'ufficio liquiderà l'imposta entro tre anni dalla data di presentazione della dichiarazione ovvero, in caso di incompletezza o infedeltà della dichia-

zione, rettifica e liquida la maggiore imposta entro il termine di due anni decorrenti dal giorno del versamento dell'imposta. In caso di omessa dichiarazione, l'amministrazione procede d'ufficio all'accertamento dell'ufficio (la sanzione per l'omessa dichiarazione è però stabilita compresa fra il 120% e il 240% dell'imposta non versata, salvo riduzione alla metà del minimo).

Nel caso, invece, di istanza di regolarizzazione presentata una volta che siano decorsi i predetti termini di decadenza per l'azione del fisco, deve essere ricordato che, in materia di imposta di successione, vale la regola secondo la quale il decorso del termine di decadenza esclude la sanzionabilità della violazione, ma non estingue il debito se la presentazione della dichiarazione di successione avviene a cura del contribuente dopo la scadenza del termine medesimo.

L'ALTRO PROBLEMA
Se la dichiarazione di successione è presentata oltre i termini di decadenza restano dovute solo le imposte

Viene, infine, chiarito che non ha ragione di porsi il dubbio se gli uffici dell'amministrazione finanziaria possano processare una istanza di voluntary disclosure senza che sia stata presentata la prescritta dichiarazione di successione, derivante dalla considerazione che, ai sensi dell'articolo 48, comma 2, Dlg 347/1990, per il quale gli impiegati dello Stato non possono compiere atti relativi a trasferimenti per causa di morte, se non è stata fornita la prova della presentazione della dichiarazione di successione. E ciò sia in quanto mancano nelle circolari esplicative della voluntary disclosure indicazioni in tal senso sia per la difficoltà di considerare la lavorazione della voluntary come implicante il compimento di atti volti al trasferimento del patrimonio del defunto.

Tribunale penale federale. La diffusione dei dati dei clienti delle banche è «spionaggio economico»

La Svizzera condanna Falciani a 5 anni

Angelo Mincuzzi
BELLINZONA. Dal nostro inviato
Cinque anni di carcere per spionaggio economico, per aver diffuso a numerose autorità fiscali e giudiziarie straniere i dati dei clienti della Hsbc Private Bank di Ginevra. Così ha deciso ieri il Tribunale penale federale di Bellinzona, condannando Hervé Falciani a una pena pesante ma inferiore alla richiesta di sei anni avanzata dal pubblico ministero Carlo Bulletti. I giudici svizzeri hanno ritenuto fondato solo uno dei quattro capi di imputazione, lo spionaggio economico, e hanno assolto l'ex dipendente della Hsbc dalle ac-

cuse di violazione del segreto bancario (reato prescritto), violazione del segreto commerciale e acquisizione illecita di dati. Per questi ultimi capi d'accusa, infatti, non sono state trovate sufficienti prove per condannare l'ex dipendente della Hsbc. «Non mi aspettavo nulla di diverso», dichiara Falciani al Sole 24 Ore da una località imprecisata. L'ingegnere informatico italo-francese vive sotto protezione e può spostarsi liberamente solo in Francia, Italia e Spagna. «Questa sentenza non mi fermerà - prosegue Falciani - Voglio continuare la strada iniziata da tempo e che ho condiviso con le

autorità di molti paesi: la lotta a tutti i livelli contro l'opacità finanziaria. Non ce l'ho con la Svizzera perché gli svizzeri sono solo degli intermediari al servizio di chi è corrotto nei nostri paesi. Ed è acasa nostra che dobbiamo svolgere il lavoro più importante. In fondo, la responsabilità della corruzione e dell'evasione fiscale è in primo luogo nostra».

In base al capo di imputazione, Falciani era accusato di aver sottratto dalla memoria della banca «almeno 13,619 file per un totale di 67 gigabyte, pari al 75% dei conti aperti presso la Hsbc Private Bank (Suisse) alla fine del 2006». Il presidente della

corte, David Glassey, ha motivato la condanna sottolineando la «significativa energia criminale» di Falciani per gli sforzi compiuti per trasmettere i dati a entità «straniere» e ha rimarcato che il «segreto bancario è fondamentale per la piazza finanziaria svizzera».

Il processo al whistleblower si era aperto il 2 novembre e si era concluso dopo cinque udienze senza chiarire i molti misteri della vicenda. E il procuratore federale Bulletti aveva ammesso che «non sappiamo se Falciani si sia fatto pagare per trasmettere i dati della Hsbc ai servizi di informazione stranie-

Corte di cassazione. Prelievo in misura fissa

Niente registro proporzionale per le operazioni esenti Iva

Laura Ambrosi
Antonio Iorio
Le operazioni esenti Iva, e quindi solo astrattamente soggette al tributo, non scontano l'imposta di registro in virtù del principio di alternatività tra le due imposte. Ad affermare questo interessante principio è la Corte di cassazione con la sentenza 24268/2015 depositata ieri. L'agenzia delle Entrate ha notificato a una società un avviso di liquidazione, contestando l'omessa registrazione di un contratto di finanziamento infruttifero ricevuto da una controllante, e pretendendo l'imposta proporzionale di registro al 3%, il bollo, gli interessi e le sanzioni. Il provvedimento è stato impugnato davanti al giudice tributario eccetto che il contratto, poiché era tassabile solo in caso d'uso essendosi formato per corrispondenza, andava assoggettato a imposta in misura fissa. Entrambi i collegi di merito hanno confermato la legittimità della

pretesa e, in particolare, la sentenza di appello ha rilevato l'assenza di prova sul perfezionamento per corrispondenza del contratto. È stato anche affermato che l'operazione non poteva considerarsi rilevante ai fini Iva, attesa l'esclusione prevista dalla

IL PUNTO
Per l'alternatività è sufficiente l'astratta assoggettabilità al tributo Finanziamenti infruttiferi con «carico» alleggerito

contribuente. I giudici di legittimità hanno innanzitutto constatato che nella decisione di appello è stata confermata l'applicazione dell'imposta di registro poiché si trattava di un'operazione non rilevante ai fini Iva.

Tuttavia, i prestiti di denaro, disciplinati dall'articolo 3, secondo comma, numero 3, del Dpr 633/1972, quando possono essere considerati operazioni di finanziamento sono esenti da Iva in applicazione del successivo articolo 10, numero 1, dello stesso decreto. Da ciò consegue che tali operazioni, sebbene in astratto, devono essere considerate soggette a Iva.

In tema di imposta di registro vige poi il principio di alternatività tra le due imposte: non devono, infatti, versare la proporzionale le operazioni soggette all'Iva, includendo tra queste anche le prestazioni per le quali l'imposta non è dovuta in quanto considerate operazioni esenti. È stato così affermato il principio

di diritto secondo cui, alla luce dell'alternatività tra Iva e registro, gli atti sottoposti, anche solo teoricamente perché esenti Iva, non devono scontare il registro in misura proporzionale. Non di rado la questione delle operazioni esenti ha generato dubbi sulla possibile tassazione ai fini dell'imposta di registro. Il principio di alternatività tra Iva e registro è spesso stato riferito solo alla effettiva applicazione dell'Iva stessa. Vale a dire che dinanzi a una operazione esente Iva, in assenza cioè della concreta applicazione del tributo e del conseguente versamento, gli uffici hanno ritenuto dovuta l'imposta proporzionale di registro. Tra i casi più frequenti, prima di alcune modifiche normative, vi erano le locazioni di immobili posseduti da società che emettevano fatture esenti Iva, per le quali era richiesta l'imposta per la registrazione del relativo contratto. Successivamente il legislatore, con le modifiche introdotte dal Dl 223/2006, ha espressamente previsto l'applicazione dell'imposta all'1% anche nelle ipotesi di locazioni esenti ai sensi dell'articolo 10 del Dpr 633/1972.

Dichiarazioni 2015. Non sono state fornite indicazioni sulla tempistica di utilizzo

Studi di settore, il software «giustifica» il non allineamento

Lorenzo Pegorin
Gian Paolo Ranocchi
È stato pubblicato sul sito dell'agenzia delle Entrate il software «segnalazioni», che permette di comunicare informazioni o elementi giustificativi relativi a situazioni di non congruità, non normalità o non coerenza risultanti dall'applicazione degli studi di settore per il periodo d'imposta 2014 (Unico 2015). Diversamente dagli anni precedenti, per ora l'Agenzia ha pubblicato il software senza comunicare quando si può utilizzare il canale telematico. L'applicativo fornisce al contribuente la possibilità di esprimere, con un termine più ampio

rispetto a quello ordinariamente previsto per la trasmissione telematica delle dichiarazioni, le motivazioni per cui lo stesso non si trova allineato rispetto all'esito di Gerico.

Il software consente altresì di poter comunicare alcune informazioni aggiuntive, anche in merito alle cause di inapplicabilità o di esclusione dagli studi che lo hanno interessato per la stessa annualità (2014). Nelle intenzioni dell'amministrazione finanziaria, con l'utilizzo di questo strumento viene semplificata la fase di comunicazione e di confronto con il contribuente: l'analisi delle informazioni pervenute, se ritenute confacenti, permet-

terà infatti agli uffici di escludere l'attivazione di controlli per tali soggetti. Sotto il profilo operativo si tratterà, come di consueto, di descrivere (liberamente) negli appositi riquadri proposti dal software (non congruità, non normalità o non coerenza, inapplicabilità, esclusione) le cause economiche che non hanno permesso al contribuente di raggiungere il risultato atteso da Gerico 2015. Varibadito, comunque, che il software non introduce nulla di nuovo nel panorama degli studi di settore, in quanto fornisce, nella sostanza, un ulteriore vetrina al contribuente, in aggiunta al campo «annotazioni» di

IMPRENDITORI ITALIANI NEL MONDO

IRA-Istituto Ricerche Applicate: acido ialuronico (HA) e tecnologie del futuro nel campo dei dispositivi medici e dei prodotti cosmetici

Assistenza parziale o completa alla clientela per la realizzazione di prodotti straordinari

L'acido ialuronico (HA) è un polisaccaride naturale presente in diverse specie animali e in diversi tessuti ed è uno dei principali componenti della matrice extracellulare della pelle. Dal punto di vista chimico l'HA è un glicosaminoglicano, costituito da unità alternate di acido glucuronico e di acetilglucosamina, entrambe cariche negativamente che si respingono tra loro, dando origine ad una molecola lineare, flessibile e polare. La solubilità in ambiente acquoso è importante per garantire l'idratazione dei tessuti, proteggendoli da tensioni e sollecitazioni eccessive. L'HA possiede proprietà reologiche che lo rendono utile sia in campo medico che estetico. La capacità di legare acqua ed altre sostanze, infatti, permette molteplici impieghi dell'HA in più ambiti clinici, come in Ortopedia, Reumatologia, Otorinolaringoiatria, Dermatologia e Chirurgia Plastica. Nella terapia delle ferite, ad esempio, l'elevato peso molecolare dei preparati a base di HA (applicati topicamente) promuove e favorisce la guarigione delle ferite a livello cutaneo. Grazie alle proprietà viscoelastiche, l'HA è utilizzato in numerosi interventi chirurgici in oftalmologia, sia per proteggere i tessuti oculari più delicati che per procurare spazi durante la pratica chirurgica. L'HA ottenuto per fermentazione da ceppi batterici, risulta essere soddisfacente per le proprietà reologiche, viscosità e prestazioni attese. Nel caso dei filler, risultati migliori si registrano quando l'HA viene reticolato tramite un agente reticolante (come il DVS



o il BDDE), offrendo una durata maggiore nel sito di iniezione e garantendo quindi maggiori prestazioni sia in campo medico e sia in quello estetico. Tra le aziende che hanno sviluppato prodotti innovativi grazie all'HA di questo tipo vi è **IRA Istituto Ricerche Applicate Srl**, realtà consolidata nel settore medicale e cosmetico. L'azienda è specializzata nella produzione di dispositivi medici (in particolare modo, degli iniettabili di classe III), di materie prime (cosmetiche) e prodotti cosmetici. L'eccellenza dei prodotti e delle materie prime, ben al di sopra degli standard di qualità, è stata raggiunta grazie agli importanti investimenti aziendali in tecnologie innovative. IRA è un punto di riferimento dell'imprenditoria italiana e mondiale, in grado di rispondere alle

continue richieste di un mercato del settore sempre in forte espansione. È un'azienda moderna che punta all'innovazione e alla valorizzazione di giovani risorse umane investendo ogni anno nelle nuove tecnologie. La Ricerca & Sviluppo è incentrata soprattutto su nuovi attivi e sulla loro complessazione mediante sistemi di veicolazione transdermica e matrici polimeriche (drug delivery systems). IRA ha poi ampliato il settore Medical Device mettendo sul mercato diversi prodotti di Classe III iniettabili, sterili, apirogeni a base di Acido Ialuronico. Innumerevoli sono le indicazioni d'uso dei filler in medicina estetica; inoltre, gli iniettabili per la terapia visco-suppletiva a base di acido ialuronico come riempitivi delle articolazioni, sono motivo di vanto per l'azienda, che recentemente ha deciso di

afferinarsi anche in campo ortopedico. Gli eccellenti risultati ottenuti derivano dalla profonda conoscenza del settore, unita al continuo investimento in nuovi progetti di Ricerca & Sviluppo che fanno di IRA una realtà dinamica in grado di generare idee innovative. Il vero successo aziendale non può essere raggiunto solo tramite la tecnologia ma inizia dalle persone: un team giovane, motivato e pronto a mettersi in gioco per il conseguimento degli obiettivi.

